

SPETTACOLO VIAGGIANTE

Si definiscono attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18/03/1968, n. 337, e sono disciplinate dal R.D. 18/06/1931, n. 773 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 675/1940, n.635).

Il Decreto 18/05/2007 del Ministero dell'Interno ha stabilito una specifica normativa sulla sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante, prevedendo per ogni nuova attività, prima della sua posa in esercizio, una procedura di registrazione presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore, a seguito della quale verrà rilasciato un codice identificativo, solo dopo il completamento di tale procedura potrà essere presentata al Comune domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi del T.U.L.P.S..

Può presentare istanza la persona interessata, purché maggiorenne, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S., ed in regola con i collaudi e i codici identificativi dei manufatti d'attrazione.

Il D.M. 18 maggio 2007, recentemente modificato con D.M. 13 dicembre 2012, definisce:

- **attività di spettacolo viaggiante:** attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- **attrazione:** singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.). Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti di divertimento;
- **parco di divertimento:** complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 337/1968, art. 4; Decreto Ministro Interno 18.05.2007; T.U.L.P.S (R.D.n.773/1931 e ss.mm.ii.); D.P.R. n. 394/1994; Delibera di G.C. n. 68/2019; Delibera G.C. n. 51 del 05.03.2021

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata sul portale “IMPRESAINUNGIORNO” 15 giorni prima del rilascio del titolo. Deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente
- descrizione sintetica dell'oggetto
- località e durata dello spettacolo
- denominazione dell'attrazione e dimensioni

- marca da bollo di € 16.00 per la domanda
- marca da bollo di € 16.00 per autorizzazione

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- Planimetria in scala dell'area che si intende utilizzare, completa della posizione delle attrazioni, con indicazione della loro massima dimensione in esercizio e con indicazione delle vie di fuga;
- Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo delle strutture installate, redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo o dallo stesso interessato, qualora abbia ottenuto l'abilitazione ministeriale a seguito di frequenza di apposito corso;
- Certificazione di Tecnico abilitato di messa a terra dell'impianto elettrico;
- Copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile, per tutte le strutture installate, in corso di validità.;
- Certificazione relativa al collaudo annuale delle strutture installate;
- Licenza annuale parchi divertimento